



D.Lgs. 81/2008 TUS | Rev. 3.0 2020
Tutti gli Obblighi di Valutazione / Documentali



Aggiornamenti

Ed. 3.0 Settembre 2020

- 21. Radiazioni ionizzanti (radon)
- 22. Radiazioni ionizzanti (mediche)
- 23. Radiazioni ionizzanti (naturali)
- 74. Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni

Ed. 2.0 Settembre 2019

- 19. Campi elettromagnetici EMC (aggiornamento punto)
- 44. Valutazione rischio ferite da taglio ambienti sanitari/ospedalieri
- 85. Licenza di esercizio di pubblico spettacolo e Licenza di agibilità

Ed. 1.0 Marzo 2019

- 8. Impianti elettrici in luoghi MARCI
- 9. Lavori sotto tensione
- 10. Lavori in prossimità di parti attive
- 23. Rischio radon
- 40. Luoghi MARCI



Premessa

Nella tabella seguente, sono stati riportati, suddivisi anche per macrocategorie, tutti gli Obblighi di Valutazione/Documentali (colonna 1) del D.Lgs. 81/2008. Nella colonna 2 è riportato il "Riferimento normativo", nella colonna 3 i "Tempi", dove applicabile, chiude la tabella un campo note.

Si ponga attenzione, che la Tabella, seppur elaborata da Fonti ufficiali, può non comprendere taluni aspetti, sia perché sovrapponibili con altre normative, che per l'intrinseca forma del TUS che non ha un carattere lineare e articolato.

Si sottolineano i paragrafi generali seguenti per tutti gli aspetti legati al processo di valutazione e di aggiornamento della documentazione:

Art. 18

...

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Art. 29

...

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Il Documento sarà oggetto anche di integrazioni.

Sezioni

- A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI
- B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
- C. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
- D. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE
- E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

Fonti

SPISAL Treviso

USL 12 Toscana

Certifico D.Lgs. 81/2008

(*) Nella colonna "riferimento normativo" se assente la dizione "D.Lgs" ma solo "Art...." è da riferirsi al "D.Lgs. 81/2008".

(**) Le competenze per le procedure attrezzature, ecc, es: prima verifica, verifiche periodiche, altro, per quanto riguarda INAIL/ISPRA/Soggetti Abilitati S.A. potrebbero variare da regione a regione / altro.



n.	Documento / Valutazione	Riferimento normativo ^(*)	Tempi	Note ^(*)
A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI				
1	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Aziende ≤ 10 dipendenti	Art 29 ... 5. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (aziende BRI) i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Art 28 c.3 bis In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività	La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività. Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis) entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)	Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità



				<p>di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.</p>
2	<p>Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)</p> <p>Aziende ≤ 50 dip</p>	<p>Art. 29</p> <p>...</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, (aziende BRI) i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).</p> <p>...</p> <p>7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:</p> <p>a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) aziende con attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto</p>	<p>La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività.</p> <p>Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis)</p> <p>entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)</p>	=



3	Documento di Valutazione dei Rischio (D.V.R.) settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali	<i>in attesa di decreto che individui i "settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali..... Il decreto reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi....." (art 29 c.6 ter)</i>	---	---
4	Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) Aziende esistenti e tutte le nuove aziende	Art. 29 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Art 28 ... 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche nel caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lett. b), c), d), e) e f) e al comma 3: .. b) indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati... c) programma delle misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza	La valutazione dei rischi deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività. Documento entro 90 gg dall'inizio attività per nuove attività (art 28 c.3 bis) entro 30 gg a seguito di modifiche al processo produttivo all'organizzazione del lavoro all'evoluzione della tecnica a seguito di infortuni significativi secondo sorveglianza sanitaria (art 29 c.3)	Art. 29 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.



		<p>d) procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, e dei ruoli dell'organizzazione...</p> <p>e) nominativo del RSPP...</p> <p>f) individuazione delle mansioni che richiedono una riconosciuta capacità professionale...</p>		
5	Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.)	<p>Art 26 ...</p> <p>3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,</p> <p>Art 26 c. 3 bis non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.</p> <p>Art 96 c. 2 la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del piano operativo di sicurezza (POS) costituiscono adempimento</p>	Prima di attivare l'appalto, il contratto d'opera o di somministrazione	<p>Sono sempre obbligatori, in presenza di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, lo scambio di informazioni, la cooperazione fra datori di lavoro e la valutazione di idoneità tecnico professionale.</p> <p>L'elaborazione del documento è obbligatoria, da parte del datore di lavoro committente, ad esclusione: dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali, nonché dei servizi di durata inferiore a due giorni, sempre che non comportino rischi derivanti da cancerogeni, agenti biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all'allegato XI</p>



		<p>proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.</p> <p>4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui al comma 1, non devono necessariamente essere effettuati ove siano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti dal presente capo, e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura.</p>		
20	Radiazioni ottiche	<p>Art 216</p> <p>1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.</p>	<p>almeno quadriennale o in caso di mutamenti che possono renderla obsoleta o secondo sorveglianza sanitaria</p> <p>(art 181 c.2)</p>	<p>E' obbligatorio misurare o calcolare i livelli di esposizione se viene reputato necessario.</p>
21	Radiazioni ionizzanti (radon)	<p>Art. 180</p> <p>...</p> <p>3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia.</p> <p><i>Note all'Art. 180:</i></p> <p><i>- Comma 3 così modificato dal D.lgs 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,</i></p>	<p>Il documento contenente l'esito delle misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>8 anni se la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c)</p> <p>4 anni se la concentrazione media annua di attività di radon in aria supera il livello</p>	<p>D.lgs 31 luglio 2020 n. 101</p> <p>Art. 16. Campo di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:</p> <p>a) luoghi di lavoro sotterranei;</p> <p>b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11;</p> <p>c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10;</p> <p>d) stabilimenti termali</p>



			<p>l'individuo rappresentativo, l' esercente provvede a ripetere le misure di cui al comma 1 con cadenza triennale e comunque ogni volta che si verificano significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche dei materiali in ingresso. L' esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace agli organi del SSN e alla sede dell'INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni</p> <p>...</p>	
24	Sostanze chimiche titolo IX capo I (Preliminare) SDS	<p>Art. 223 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina (...) preliminarmente</p> <p>Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH)</p> <p>Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP)</p>	<p>Art. 223 ... 6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione. ... 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.</p>	<p>Art. 224 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,</p>



				viene rilasciato su richiesta il verbale del sopralluogo
39	Piano di emergenza	Gestione delle emergenze Art. 43 - Disposizioni generali Art 46 - Prevenzione incendi DM 10 Marzo 1998	Prima di iniziare l'attività	Obbligatorio nelle aziende con oltre 10 dipendenti; incluse quelle sotto i 10 dipendenti se ricorrono le circostanze previste dall'art. 3 comma del DM 10/03/2010 (soggette a controllo dei VVF vedi DPR 151/11). La valutazione del rischio di incendi è inclusa nel documento di valutazione dei rischi.
40	Luoghi MARCI	DPR 151/2011 Classificazione Luoghi MARCI		
41	Registro antincendio	D. Lgs 151/2015 Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.		
42	Ambienti di lavoro	Art. 28 c. 1 Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro		
43	Ambienti confinati	Art. 28 c. 1 Art. 66 Art. 121 3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS 3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i		D.P.R. 177/2011 ... Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati Art. 3. Procedure di sicurezza nel



		<p>recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.</p> <p>3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.</p> <p>D.P.R 177/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>		settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
44	Valutazione rischio ferite da taglio ambienti sanitari/ospedalieri	<p>Art. 286 -quinquies . Valutazione dei rischi</p> <p>1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.</p> <p>2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) , deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori</p>		<p>Decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 19</p> <p>Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.</p>



		psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.		
45	Verbale della riunione periodica sulla sicurezza	Art. 35. Riunione periodica 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:	Ogni anno o in caso di significativa variazione di esposizione al rischio	Obbligatoria in tutte le aziende e unità produttive con più di 15 dipendenti. Sotto i 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori ha facoltà di richiederla.
B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI				
46	Istruzioni d'uso Libretto di manutenzione	Art. 71 ... 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; Art. 71 comma 4 lett. a) D.Lgs 17/10 Attuazione direttiva macchine 2006/42/CE		Ove necessario, corredano l'attrezzatura
47	Registro di controllo delle attrezzature	Art. 71 ... 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: ... b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.		



74		<p>Art. 242 c. 6</p> <p>6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche</p>	<p>Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni</p>	<p>In accordo con il nuovo c. 6 Art. 242 del D.Lgs 81/2008 introdotto dal D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44 (GU n.145 del 09-06-2020) ed in vigore dal 24 giugno 2020.</p>
75	Registro degli esposti a cancerogeni	<p>Art. 243</p>	<p>Al momento dell'istituzione (inizio attività con esposizione)</p> <p>Al momento della cessazione</p>	<p>Per ciascun lavoratore esposto va indicata l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno, il valore dell'esposizione, ove noto.</p> <p>Consegna copia del registro all'INAIL e all'ASL.</p> <p>In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio e ne consegna copia al lavoratore.</p>
76	Comunicazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni	Art. 243 commi 3 e 8	<p>A richiesta</p>	<p>Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le annotazioni individuali e i dati della cartella sanitaria e di rischio</p>
			<p>Ogni 3 anni</p>	<p>Comunica le variazioni a INAIL e ASL</p>



				L'utilizzo in centri abitati, aperta campagna, a bordo di navi e nei porti va autorizzato volta per volta.
84	Autorizzazione alla conservazione e custodia di GAS tossici	R.D. 147/1927 Artt. 10-16	Prima di iniziare l'attività	Quando si tratta di più gas diversi per composizione devono essere presentate altrettante separate domande. Domanda indirizzata al Sindaco.
85	Autorizzazione al trasporto di GAS tossici	R.D. 147/1927 Art. 23	Prima di iniziare l'attività	Domanda indirizzata al Questore.
86	Licenza di esercizio di pubblico spettacolo e Licenza di agibilità	R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.P.S) Art. 68. (Art. 67 T. U. 1926). Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.	Prima dell'apertura attività (almeno 30 giorni) Art. 80. (Art. 78 T. U. 1926). L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.	- Domanda indirizzata al Questore. - Istanza di Licenza al SUAP / Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo



Fonti:

SPISAL Treviso
USL 12 Toscana
Certifico D.Lgs. 81/2008

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati
ID 4503 | 14.09.2019
Permalink: <https://www.certifico.com/id/4503>
[Policy](#)

